#### CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124 della L. 145/2018

******************
L'anno duemilavenquattro (2024), il giorno () del mese di () con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,
TRA

Il Comune di Bologna, con sede a Bologna in Piazza Maggiore, 6, C.F 01232710374, nella persona della Dott.ssa Virianna Vinci, Dirigente dell'U.I. Programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane dell'Area Personale e Organizzazione che dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse del Comune di Bologna;

E

**Il Comune di Sala Bolognese(BO) – facente parte dell'Unione Terred'Acqua**, con sede in Piazza Marconi n. 1 \_- C.F. 80014630372, Partita Iva 00702211202, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Dott. S**chiavina Massimiliano** il/la quale agisce in nome e per conto del Comune di Sala Bolognese

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

#### **PREMESSO**

**che** il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;

**che**, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica, unitamente all'art. 1, comma 124, della L. 145/2018 hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 del C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 Novembre 2022, al di là delle citate forme associative di gestione prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo C.C.N.L. per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro obbligatorio, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

**che** le parti hanno concordato che la dipendente del Comune di Bologna indicata nell'allegato alla presente effettuasse parte della prestazione lavorativa, per 18 ore su 36 ore settimanali, presso il Comune di Sala Bolognese (BO), per 2 giorni settimanali (martedì e giovedì) dal 01/12/2024 al 31/05/2025, avvalendosi del disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto "Funzioni Locali" stipulato in data 16/11/2022 - fatte salve in ogni caso, le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza;

**che** il Comune di Bologna e il Comune di Sala Bolognese (BO), con propri provvedimenti, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, dando atto del consenso della lavoratrice, hanno stabilito di stipulare apposita Convenzione per l'utilizzo parziale dell'attività lavorativa, ex art. 23 del C.C.N.L. del 16 Novembre 2022, della dipendente ed approvato il relativo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti in accordo tra loro:

#### **CONVENGONO e DICHIARANO**

quanto segue:

# Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Bologna da parte del Comune Sala Bolognese (BO), per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro obbligatorio, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Sala Bolognese (BO) per la realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse di entrambi gli Enti.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022 e s.m.i..

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Bologna acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, né tempo determinato, da parte del Comune di Sala Bolognese (BO) di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse al profilo professionale e all'area di inquadramento della dipendente interessata.

#### Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO

Il Comune di Sala Bolognese (BO) ha individuato nella dipendente di cui trattasi il personale da condividere, in quanto la lavoratrice interessata occupa il ruolo di Funzionaria amministrativa contabile – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione - presso il Comune di Bologna tenendo conto del profilo professionale di appartenenza. L'utilizzo di detta dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte della lavoratrice interessata, la quale ha in tal senso già manifestato il proprio assenso.

# Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 1/12/2024 al 31/05/2025.

Ciascun Ente potrà recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte della dipendente interessata.

La presente convenzione è prorogabile con atti espressi adottati da entrambe le Amministrazioni, previa acquisizione del consenso da parte della dipendente interessata.

### Art. 4 TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro della dipendente interessata presso il Comune di Sala Bolognese (BO) e, quindi, il tempo di utilizzo da parte di detto Ente è pari a 2 giorni settimanali (martedì e giovedì) per complessive 18 ore, fatte salve in ogni caso, le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Il Comune di Sala Bolognese (BO) potrà organizzare le prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative., nell'ambito dell'orario obbligatorio settimanale contrattuale di 36 ore, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale

utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare eccezionalmente la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo tra gli Enti.

Alla dipendente si applicano, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale e secondo le modalità adottate nelle Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, al fine di ottimizzarne l'impiego.

### Art. 5 GESTIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del Comune di Bologna, ivi compresa la disciplina relativa a ferie, congedi e permessi è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla normativa al Comune di Bologna e quest'ultimo ne darà comunicazione al Comune di Sala Bolognese (BO)

Il Comune di Sala Bolognese (BO) utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Bologna con le seguenti modalità:

• Impiego della lavoratrice nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle/al sue/suo specializzazioni/qualificazioni/profilo professionale;

Le Parti organizzano lo scambio di informazioni inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

#### Art. 6 ONERI FINANZIARI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Bologna a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Bologna corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo e il trattamento derivante dall'applicazione del sistema incentivante vigente nell'Ente, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo considerato dal presente atto.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione saranno rimborsati dal Comune di Sala Bolognese (BO) una volta terminata la convenzione, comprensiva delle eventuali proroghe.

Il rimborso avverrà dalla richiesta del Comune di Bologna in proporzione all'utilizzo concordato con la presente convenzione.

Gli eventuali buoni pasto maturati dalla dipendente nei giorni di servizio prestato presso il Comune di Sala Bolognese (BO) saranno corrisposti direttamente dal Comune di Sala Bolognese (BO) e comunicati al Comune di Bologna per le eventuali trattenute di legge.

# Art. 7 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Non sono considerate modiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

### **Art. 8 INADEMPIMENTI**

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti per quanto possibile:

- gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

### Art. 9 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.

Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

#### Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Sala Bolognese (BO) garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016. I dati personali e le categorie particolari di dati personali (dati sensibili) sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Comune di Sala Bolognese (BO) e presso il Comune di Bologna.

## Art. 11 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico delle parti sopra costituite in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Sala Bolognese

Per il Comune di Bologna